

*Napoli, 17 aprile 2020*

***A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE  
LORO SEDI***

**OGGETTO: Circolare informativa n° 13/2020. Congedo “COVID-19”.**

Si ritiene opportuno comunicare a tutte le Aziende assistite, che l'INPS, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del congedo “COVID-19”, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 18/2020 (al riguardo vedasi circolare di questo Studio n. 8/2020). Il congedo di cui trattasi può essere fruito nel periodo intercorrente tra il 5 marzo 2020 e fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Con tale messaggio, in effetti, l'INPS ha trattato le seguenti tematiche:

1) **Situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19:**

- ❖ **il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma unicamente alternando le giornate, per un totale di 15 giorni, per nucleo familiare e non per ogni figlio. A tal riguardo, l'INPS fa presente che: “in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive”;**
- ❖ **Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting: il congedo COVID-19 non può essere richiesto qualora vi sia da parte dei genitori l'istanza presentata per la fruizione per i servizi baby-sitting, di cui all'art. 23 del D.L. n. 18/2020 (al riguardo vedasi circolare di questo Studio n. 8/2020);**
- ❖ **Congedo parentale: il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea fruizione (nelle stesse giornate) del congedo parentale afferente lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare;**
- ❖ **Riposi giornalieri della madre o del padre: il congedo COVID-19 non può essere fruito qualora il genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, abbia richiesto per lo stesso figlio i riposi per allattamento;**

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

- ❖ **Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa:** il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. L'INPS ha precisato, tra l'altro, che qualora sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro del genitore-lavoratore, la fruizione del congedo COVID-19 si interromperà contemporaneamente alla stessa cessazione e, pertanto, le giornate successive non saranno né computate, né indennizzate. A tal riguardo, si precisa che l'incompatibilità sussiste anche nell'ipotesi in cui l'altro genitore, appartenente allo stesso nucleo familiare, cessi l'attività od il rapporto di lavoro;
- ❖ **Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa:** il congedo COVID-19 non potrà essere fruito dal genitore facente parte dello stesso nucleo familiare dell'altro genitore che sia percettore di strumenti di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL). A tal riguardo, si precisa che l'incompatibilità di cui trattasi opera solo nel caso in cui la sospensione dell'attività riguardi l'intera giornata lavorativa (sospensione attività a zero ore in caso di cassa integrazione). Diversamente, quindi, nell'ipotesi in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario e, quindi, con prestazione ad orario ridotto, all'altro genitore, facente parte dello stesso nucleo familiare, sarà riconosciuta la fruizione del congedo COVID-19. **Si aggiunge, anche, che il genitore lavoratore-dipendente, destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi delle facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19.**

2) **Compatibilità con il congedo COVID-19:**

- ❖ **Malattia:** in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 od in alternativa del congedo parentale e tanto poiché il genitore ammalato, trattandosi di un evento morboso, è impossibilitato a prendersi cura del proprio figlio;
- ❖ **Maternità/Paternità:** in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Viceversa, qualora nel nucleo familiare vi siano più figli, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19, per la cura degli altri figli. Nell'ipotesi in cui il genitore sia percettore dell'indennità di maternità/paternità, iscritto alla Gestione Separata, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19, qualora nell'ambito dello stesso nucleo familiare vi siano più figli, oltre a quello per il quale risulta già percepita l'indennità di maternità/paternità;

- ❖ **Lavoro agile:** la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) dell'altro genitore, in quanto il genitore collocato in smart working è impossibilitato a prendersi cura del proprio figlio;
- ❖ **Ferie:** la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con il contemporaneo godimento di ferie da parte dell'altro genitore (nelle stesse giornate) appartenente allo stesso nucleo familiare;
- ❖ **Aspettativa non retribuita:** il congedo COVID-19 richiesto da un genitore-lavoratore può essere fruito, contemporaneamente, al periodo di aspettativa senza retribuzione richiesto dall'altro genitore, facente parte sempre dello stesso nucleo familiare, in quanto trattasi di una sospensione del rapporto di lavoro e non di una cessazione dello stesso. Ne consegue, che il soggetto che beneficia dell'aspettativa stessa, non può essere qualificato come disoccupato o non occupato ed ha diritto anche alla conservazione del posto di lavoro;
- ❖ **Part-time e lavoro intermittente:** il congedo COVID-19 può essere fruito anche da parte di un genitore-lavoratore, che abbia nel proprio nucleo familiare un altro genitore la cui prestazione lavorativa sia di natura part-time od intermittente (valido rapporto di lavoro) e che, quindi, non possa considerarsi né disoccupato, né inoccupato;
- ❖ **Indennità 600 € (liberi professionisti e co.co.co., lavoratori autonomi iscritti all'Ago, lavoratori stagionali e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli):** la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente, che dall'altro genitore facente parte dello stesso nucleo familiare. Pertanto, il congedo COVID-19 può essere fruito da entrambi i genitori che abbiano le caratteristiche sopra delineate;\_
- ❖ **Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19:** la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una sospensione di attività e non di una cessazione di attività;

- ❖ **Permessi per assistere figli con disabilità:** il congedo COVID-19 può essere fruito (nel caso di figli disabili non si tiene conto dell'età anagrafica) in aggiunta alle giornate di permesso richieste ai sensi della legge 104/92, ivi compreso gli ulteriori 12 giorni previsti dall'art. 24 del D.L. n. 18/2020.

Si aggiunge, anche, che in tale periodo emergenziale sarà possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001) e con il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, anche se fruito per lo stesso figlio. **Nel caso in cui il lavoratore risulti collocato in cassa integrazione, a zero ore, le giornate di permesso non potranno essere riconosciute.** Viceversa, nel caso in cui il lavoratore sia stato collocato in cassa integrazione, ad orario ridotto, le 12 giornate di congedo potranno essere fruito, riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa, secondo le regole del part-time verticale. È possibile, inoltre, fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, sia dei permessi di cui all'art. 104/92, sia del prolungamento del congedo parentale di cui al D.Lgs. n. 151/2001, nonché del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del citato Decreto Legislativo.

Si è ritenuto opportuno ripercorrere tutte le casistiche relative alla fruizione del congedo COVID-19, per una migliore comprensione della materia in oggetto.

Su tutto quanto procede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso  
